

Art. 16 bis D.L. 185/2008 – Durc

20 Gennaio 2009

Il nuovo articolo 16bis “Misure di semplificazione per le famiglie e le imprese”, inserito nel testo del D.L. 185/2008, attualmente in esame al Senato, prevede al comma 10 che : “ in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’art. 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli altri enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”.

Tale possibilità prevede pertanto che le stazioni appaltanti richiedano direttamente il Durc in occasione degli appalti pubblici, sia per la fase di aggiudicazione della gara, sia per i singoli Sal, nonché per il saldo e il collaudo finale.

Tale previsione è già contenuta, sebbene in forma facoltativa, nell’art. 3 del D.M. 24 ottobre 2007 che statuisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche medesime, nell’ambito delle procedure di appalto, di procedere direttamente alla richiesta del documento.

La novità comporta ora un obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere esse stesse il Durc, con effetti positivi sia in termini di semplificazione amministrativa che di soluzione al fenomeno della falsificazione dei Durc.

Si rammenta comunque che occorrerà attendere l’approvazione definitiva del nuovo testo del decreto legge da parte del Parlamento.